

PIATTAFORMA ANFOLS

TECNICI

L'Art. 108 - ORARIO DI LAVORO - è così sostituito:

Premesso che l'orario di lavoro dell' Operaio deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera, settimanale, mensile e plurimensile può essere diversificata per i singoli operai. L'orario individuale di lavoro ordinario è fissato in 1.014 ore semestrali con un massimo di 48 ore settimanali e di 10 ore giornaliere.

Fatti salvi i limiti orari di cui sopra l'articolazione dell'orario di lavoro avverrà normalmente su due turni fatta salva la possibilità, qualora esigenze di programmazione lo richiedano, di programmare, in orario ordinario, fino a tre turni giornalieri per un massimo di 42 volte l'anno.

L'operaio è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata, nel limite delle dieci ore giornaliere, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L'operaio è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro va computata l'effettiva durata di tutte le prestazioni ivi compresi i ringraziamenti al pubblico.

tutti i turni ivi compresi i ringraziamenti al pubblico e lo sgombero scena.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra. Non è posto alcun limite all'effettuazione ed al numero delle prove antegenerali nonché all'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Per esigenze tecniche e/o artistiche è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

Lavoro a turni

L'orario di lavoro di cui sopra può essere articolato per turni, sia individualmente, sia per singole squadre, sia per gruppi di squadre, **tale disposizione è prerogativa esclusiva della Direzione.**

Agli operai impegnati in lavoro a turno ad eccezione delle giornate in cui il lavoro è organizzato in turno continuato, **a condizione che lo stesso non sia utilizzato per l'intero ciclo dei turni settimanali, la maggiorazione del 12% non verrà erogata** e/o unico, spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per i giorni di effettivo servizio prestato nell'arco della settimana.

Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l'assenza sia dovuta ad infortunio sul lavoro o per malattia.

Tale articolazione non esime l'operaio ad effettuare ogni altra attività richiesta nell'ambito della qualifica rivestita.

Ciascun turno avrà durata minima di 2 ore e massima di 5 ore elevabile a 6 ore in occasione di spettacolo, prove antepiano, antegenerale e generale.

Il turno di lavoro può essere prolungato fino a un massimo di 5 minuti senza necessità di preventiva comunicazione con l'o.d.g. settimanale e senza alcun compenso aggiuntivo, fermo restando il computo di tale prolungamento agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro.

Durante ciascun turno l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti elevati a 15 minuti nel caso di turno della durata di ore 6.

L'intervallo tra i turni di lavoro non può essere, di norma, inferiore ad un'ora.

L'orario di lavoro, qualora il turno sia continuato, è fissato in 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti

La fissazione dell'orario d'inizio e di termine dei vari turni di lavoro e l'eventuale composizione delle squadre, avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale e comunicato alla RSU.

Nell'orario programmato deve essere eseguita ogni attività indipendentemente da quanto programmato ed eventualmente anche in sedi diverse.

Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione e nei casi di eccezionale necessità inerenti l'attività in corso, entro il termine dell'ultimo turno.

Le comunicazioni di cui sopra potranno avvenire anche mediante l'utilizzo di tecnologie quali, ad esempio, e-mail, sms, etc...

L'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio dei vari turni per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

L'orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 07.30, mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 07.00; alle 00.30 ed alle ore 01.30 per l'attività all'aperto.

Con riferimento all'art 7 del D.lgs 66/03 le Parti concordano che il riposo giornaliero di 11 ore potrà essere fruito in modo frazionato con un intervallo minimo non inferiore a 8 ore.

L'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli sia richiesto. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di cui all'art 108.

Fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 12 ore, il prolungamento dei turni in regime di orario ordinario – salvo che sia contenuto entro un massimo di 5 minuti, nel qual caso trova applicazione quanto

disposto dal presente art.108, primo comma, sarà retribuito in regime di lavoro straordinario.

La durata degli intervalli tra i turni giornalieri, come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore ad un'ora, l'operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, è fissato in € 3,46.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi con l'indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100. Sulla misura risultante dall'aumento sarà operato l'arrotondamento per eccesso a € 0,05.

L'art. 110 LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO :

Si considera lavoro straordinario quello eccedente le 10 ore giornaliere, le 48 ore settimanali e le 1.014 ore semestrali, gli eventuali prolungamenti dei turni programmati e i terzi turni eccedenti i 42.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 05.00, per l'attività al chiuso; dalle ore 01.30 e le ore 05.00 per l'attività all'aperto.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art.111. e straordinario festivo il lavoro compiuto in dette festività, eccedente le 10 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%

lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, patti, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

- **Note per i Sovrintendenti**

1. **Uniformazione della multiperiodalità tenuto conto di quanto prospettato per i settori artistici;**
2. **Maggiorazione turni in regime di orario continuato: possibilità di corresponsione 12%;**
3. **Possibilità di arrivare a 46 ore settimanali (verificare con Palermo)**
4. **la variazione nei casi di eccezionale necessità inerenti l'attività in corso, entro il termine dell'ultimo turno: punto di caduta, min. 2 volte al mese?**
5. **Lavoro notturno, rif. D.lgs 532/99**
6. **Verificare la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra i settori artistici e quelli tecnici.**
7. **Giornata festiva infrasettimanale (fruita e non lavorata) verrà conteggiata nel computo trimestrale orario in 6h??**
8. **In caso di esenzione di un operaio dai turni di lavoro, nel computo trimestrale un riscontro di 3h???**